



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 122 del 30/12/2022

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI E SPRAY URTICANTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO 2023.

Premesso

- che è diffusa la consuetudine di festeggiare l'arrivo del nuovo anno con l'uso di petardi e botti, razzi e simili artifici pirotecnici esplodenti;
- che tale costume registra frequentemente la verifica di infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imperizia o imprudenza, utilizzano o entrano in contatto con simili articoli;
- che si riscontra un oggettivo pericolo, anche per i petardi in libera vendita, trattandosi, pur sempre di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono tuttavia in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne viene fortuitamente colpito;
- che, seppure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, soprattutto se utilizzati in luoghi affollati, in particolare alla presenza di minori;
- che è, altresì, di dominio diffuso che l'uso di tali materiali esplodenti o comunque pirotecnici cagiona molestie e danni anche gravi ed emissioni di inquinanti nell'ambiente in danno soprattutto di categorie di soggetti particolarmente fragili come minori e anziani, nonché gli animali domestici e non;

Rilevato che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, di petardi, razzi e di altri simili prodotti è comunque causa di disagio e oggetto di rimostranze da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d'utilizzo e/o per la presenza di minori e di animali: comportamenti questi che spesso impongono l'emissione di idonei provvedimenti interdittivi;

RILEVATO che sulla base del principio di precauzione è necessario provvedere anche in merito all'uso ingiustificato di spray urticanti o simili che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *Oleoresin capsicum* o simile sia all'aperto che, in particolare, nei pubblici esercizi luogo di svolgimento delle manifestazioni per festeggiare il Capodanno, vietandone l'uso in quanto hanno messo in pericolo la pubblica incolumità, come emerso dagli atti giudiziari per fatti di cronaca anch'essi noti;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, attenta alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente e inadeguato fare appello soltanto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che i comportamenti dianzi rappresentati possono negativamente

produrre in tema di sicurezza propria e degli altri e per i danneggiamenti agli edifici, nonché per i pericoli di incendio;

RITENUTO necessario e opportuno provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che si determinerebbero consentendo l'accensione di petardi e simili in zone molto affollate meglio identificate nell'area del centro urbano;

RITENUTO, altresì, necessario vietare di introdurre nei pubblici esercizi di svolgimento al chiuso delle manifestazioni per festeggiare il Capodanno, di spray urticanti del tipo spray OC - *Oleoresin Capsicum* – (comunemente detto al peperoncino), nonché la detenzione e l'utilizzo di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti;

RITENUTO altresì necessario disporre affinché la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine operino in un'ottica di prevenzione vigilando puntualmente su tutte le attività di commercializzazione di petardi e/o giochi non omologati;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 25 settembre 2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- gli articoli 17, 47, 53, 55 e 57 del TULPS approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e l'art. 110 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635;
- l'art. 5 del DLgs 29/074/2015, n. 123;
- la Legge 18/04/2017, n.48;
- la nota dell'ANCI prot. n. 128/SIPRICS/AR/mcc-2020;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/016223/XV.H8 del 02/12/2022;
- l'art. 54, comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n. 267;
- l'art.54, comma 4, del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati per farne parte integrante e sostanziale dalle ore 00,01 del 31/12/2022 alle ore 24,00 del 01/01/2023 nel territorio della Città di Ariccia

1. di non utilizzare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, anche se di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'art. 3 del Dlgs 29/07/2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I punto 5, lettera a), numero 1), lettera a) punto IV del DLgs 123/2015, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TUPLS;

3. il divieto di utilizzo di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
4. di non introdurre nei pubblici esercizi di svolgimento al chiuso delle manifestazioni per festeggiare il Capodanno di spray urticanti del tipo spray OC - *Oleoresin Capsicum* – (comunemente detto al peperoncino), nonché la detenzione e l'utilizzo di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti;

INFORMA CHE

- Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.
- All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, anche se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale.

RACCOMANDA

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenirsi in strada;
- di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati" sono da intendersi di libero commercio;
- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;

RAMMENTA

Che nelle manifestazioni all'aperto l'utilizzo improprio di spray urticanti del tipo spray OC - *Oleoresin Capsicum* – (comunemente detto al peperoncino), nonché la detenzione e l'utilizzo di qualsiasi altro spray contenente sostanze lacrimogene o paralizzanti, è punito ai sensi della vigente normativa in materia.

DISPONE

- Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e che venga anche pubblicata sul sito internet della Città di Ariccia.
- La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Roma, alle Forze di Polizia dello Stato al Corpo di Polizia Locale

AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. E', altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line della Città di Ariccia.

Il Vice Sindaco
Leopardi Giorgio / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente

